

Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Povertà Educativa (P.E.), Fondo Nuove Vulnerabilità

Disposizioni attuative e criteri di accesso ai destinatari

Obiettivi

Gli obiettivi delle misure sono riassumibili come di seguito.

- Rispondere alle mutate esigenze e bisogni del territorio nel contesto intra e post pandemia, in un'ottica di prevenzione delle situazioni che potrebbero sfociare in condizioni di precarietà, attraverso:
 - ➤ la promozione di percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorati vo e/o la promozione di percorsi socializzanti, in una visione a medio lungo termine, in favore di persone in condizioni di fragilità, con una particolare attenzione alla formazione e all'alfabetizzazione digitale;
 - ➤ la promozione di percorsi di sostegno all'abitare e di attivazione nella risoluzione di problematiche legate all'abitare anche in una logica di prevenzione del rischio di sfratto, morosità o vendita all'asta; sostegno al mantenimento o al reperimento di un alloggio;
 - ➤ la realizzazione di attività o la sperimentazione di servizi che concorrano a creare un contesto di crescita positivo; prevenire difficoltà che impediscono il pieno sviluppo e benessere dei minori legate in particolare al tema dell'abbandono e dispersione scolastica, della digitalizzazione, del contrasto al cyberbullismo, della didattica a distanza; stimolare l'attivazione del nucleo familiare e garantire un sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita lavorativa/figli;
 - ➤ il sostegno a nuclei colpiti dall'emergenza COVID-19 sperimentando dove possibile esempi virtuosi di welfare generativo e di comunità;
 - Favorire una gestione integrata delle politiche di risposta a favore di cittadini svantaggiati e
 consolidare la rete di servizi pubblici attraverso ad esempio sinergie con altre misure regionali
 (N.A.V.I.G.A.Re, Empori della Solidarietà, STACCO, ecc.), nazionali o locali, anche di fronte
 all'emergenza COVID-19;
 - Sperimentare o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con gli Enti del Terzo Settore. Nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, la rete del Terzo Settore è stata di fondamentale importanza per catalizzare e far emergere quelle situazioni di vulnerabilità non conosciute ai servizi sociali.

Promotori

Il fondo è destinato ai 21 Ambiti Territoriali Sociali come delineati dal Registro degli Ambiti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per la realizzazione della misura, i 21 enti capofila di Ambito collaborano a vario titolo, oltre che con i comuni del loro territorio, con i soggetti istituzionali, tra cui in particolare i Centri per l'Impiego, le agenzie di lavoro accreditate, le agenzie formative, gli Enti del Terzo settore e altri soggetti impegnati sul tema della marginalità, secondo una logica non assistenzialistica ma che miri a valorizzare la persona e le sue potenzialità. L'ente capofila si avvale di diversi strumenti già messi in atto nel territorio, ad esempio, i tavoli di concertazione (in cui partecipano oltre ai soggetti sopra richiamati anche altri enti), o il N.O.A. e agisce in sinergia con progetti a livello locale/regionale e all'interno del contesto del Piano di Zona.

Partner

L'esecuzione delle attività presuppone una rete di partenariato, rappresentativa delle diverse realtà locali, per la messa a punto dei progetti personalizzati al fine di accompagnare il beneficiario verso la risoluzione o l'uscita dallo stato di disagio che lo caratterizza.





Si incentivano ad esempio forme di co-progettazione/co-programmazione con gli enti del Terzo Settore, o bandi pubblici per l'individuazione in graduatoria di una lista di partner da cui attingere per le diverse funzioni, anche in condivisione con altre misure di carattere sociale (ad es. Progetti Utili alla Collettività "PUC").

Gli enti del Terzo Settore e del privato sociale inclusi gli enti religiosi, imprese profit, istituzioni scolastiche, il mercato immobiliare e le associazioni di categoria riferite alle diverse realtà produttive presenti nel territorio, collaboreranno con i comuni all'esecuzione delle misure partecipando alla costruzione di una rete e al coordinamento del programma, contribuendo inoltre ad attivare processi di sensibilizzazione nelle realtà locali.

Il patto/progetto personalizzato fra il beneficiario, il Comune e l'Ente Terzo in cui il beneficiario verrà inserito, diventa lo strumento operativo di riferimento, prevedendo inoltre una forma di tutoraggio interno per verificarne l'andamento ed evitare il più possibile la fuoriuscita dal progetto.

Gli Enti del Terzo settore e del privato sociale diventano, tramite i volontari e gli operatori dislocati nel territorio, "antenne" per l'emersione e l'aggancio di casi non conosciuti dal servizio sociale ma che sono in situazione di disagio (es. anziani soli in casa o persone colpite dall'emergenza Covid-19, o persone difficilmente raggiungibili dagli sportelli dell'assistenza sociale).

Destinatari

L'accesso è subordinato alla residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico da parte del servizio sociale professionale e all'adesione ad un progetto personalizzato. L'accesso alle misure è disgiunto da eventuali criteri economici (ISEE) salvo disposizioni comunali. Si precisa inoltre che con riferimento al criterio della residenza, fanno eccezione i minori stranieri non accompagnati, le vittime di tratta, le persone senza dimora: deve trattarsi di situazioni di gravi marginalità già inserite in un percorso di inclusione sociale e che non trovino adeguate risposte attraverso i fondi appositamente dedicati.

Si precisa che per il R.I.A. di inserimento è necessario lo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015; per il S.O.A. è competente il Comune in cui la famiglia è residente e per la P.E. ci si riferisce a nuclei familiari al cui interno sono presenti minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni.

Inoltre, i beneficiari di cui sopra dovranno trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- persone con condizione di disabilità riconosciuta (persone con disabilità psico-fisica ai sensi della L. n. 68/99);
- persone con certificazione dei servizi specialistici (persone con patologie certificate da servizi pubblici che richiedono lunghi percorsi riabilitativi o di recupero);
- minori in situazioni di disagio sociale;
- giovani NEET (not in education employment or training);
- donne vittime di violenza domestica/familiare;
- genitori/coniugi separati che escono dal nucleo familiare;
- persone senza dimora;
- vittime di tratta;
- minori stranieri non accompagnati;
- in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi;
- emergenza COVID-19;
- nuclei familiari in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Per quanto riguarda il Fondo nuove vulnerabilità si tratta di persone e famiglie prese in carico a seguito della crisi pandemica, che sono colpite a livello lavorativo, sociale, economico dalle conseguenze del COVID-19 o che rientrano nelle nuove vulnerabilità. Si tratta inoltre di nuclei privi di ammortizzatori sociali o con ammortizzatori non sufficienti a coprire il fabbisogno familiare. Si fa riferimento a titolo di esempio di lavoratori stagionali nel ramo del turismo e della ristorazione, operai agricoli, badanti, lavoratori dello spettacolo e fiere (e tutti i lavoratori ingaggiati per la realizzazione degli eventi come montatori, elettricisti,





etc..), ambulanti, le piccole partita IVA, artigiani, gestori e persone che lavorano nell'ambito delle palestre/attività sportive, commessi, etc..

Descrizione degli obiettivi, durata e importi:

• **R.I.A.** di sostegno: la progettualità mira a favorire la socializzazione o risocializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegnarsi in un percorso di attivazione. Si prevede l'inserimento in realtà (Terzo Settore, privato sociale, istituzioni scolastiche, enti religiosi, altro) con mansioni di carattere generico e non in sostituzione delle attività lavorative vere e proprie (ad esempio: gestione del verde, pulizia, segreteria generica, accompagnamento ecc...), per un minimo di 4 ore settimanali fino a un massimo di 16 ore settimanali.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico per un massimo di 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi.

Il contributo mensile non dovrà superare un importo pari a Euro 400,00 per beneficiario.

- R.I.A. di inserimento: la finalità della progettualità mira al superamento della situazione di disagio
 attraverso un progetto personalizzato di attivazione formativa e occupazionale.
 Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico della durata
 massima di 12 mesi, corrispondente alla durata del progetto individualizzato.
 Il progetto può prevedere:
 - percorsi di formazione, che possono comprendere l'orientamento lavorativo con la frequenza a corsi
 di formazione/aggiornamento di vario tipo, corsi professionalizzanti, borse di studio, riqualificazione
 e aggiornamenti lavorativi (anche per persone uscite dal contesto lavorativo che necessitano di
 rientrare, incluso il conseguimento di particolari abilitazioni e puntando inoltre sull'alfabetizzazione
 digitale). Fra le tipologie di corsi di formazione attivabili sono eleggibili ad esempio: corsi per la
 patente, carrellisti, corsi di CQC o corsi OSS, corsi per assistenti familiari oltre ai corsi base (lingua,
 computer, competenze base);
 - 2. percorsi di inserimento in un tirocinio lavorativo reperito nel contesto locale tramite l'attivazione della rete. L'obiettivo è il superamento di una situazione critica e la condivisione di un progetto che miri all'inserimento o reinserimento lavorativo. E' auspicabile che l'inserimento in un tirocinio sia anticipato da percorsi di formazione adeguata.

Il contributo assegnato al beneficiario può arrivare sino ad un importo massimo mensile pari a Euro 800,00 comprensivo delle spese di accompagnamento e tutoraggio.

I tirocini potranno anche essere svolti in modalità a distanza, ove necessario, seguendo le recenti normative sulle misure di prevenzione da contagio COVID-19. Nel caso di attivazione di tirocinio a distanza, il contributo assegnato al beneficiario può arrivare a un importo massimo mensile di Euro 600,00 anziché Euro 800,00.

Ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, si applicano le disposizioni regionali di cui alla DGR 1816 del 07.11.2017 e sue successive modifiche, disponendo che i soggetti beneficiari del R.I.A. di inserimento rientrino nelle "categorie particolari di persone svantaggiate" di cui al punto 13, art.1 dell'Allegato A della citata deliberazione. A ciò conseguono le seguenti espresse deroghe:

- limiti numerici (art.5 comma 6, punto 2 della DGR n. 1816/2017): per i tirocini attivati nell'ambito della presente delibera vanno osservati i seguenti limiti numerici da parte dei soggetti ospitanti:
 - liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 1 a 5 dipendenti 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 6 a 20 dipendenti 2 tirocinanti +2 tirocinanti R.I.A.;
 - da 21 dipendenti ed oltre, 10% tirocinanti + 10% tirocinanti R.I.A.;
 - durata (art.7, comma 2, lettera b della DGR n. 1816/2017): fino a 9 mesi





- ripetibilità (art. 8 della DGR 1816/2017): si deroga al limite della ripetibilità di cui all'art. 8 della DGR n. 1816/2017;
- progetto formativo (art.12, comma 5 della DGR 1816/2017): è consentita l'attivazione di tirocini che prevedano lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici;
- indennità di partecipazione: (art. 14, comma 9 della DGR n. 1816/2017) è consentito derogare all'obbligo di corresponsione dell'indennità prevista dalla norma regionale, quando il tirocinio rientri all'interno del periodo in cui si sviluppa il progetto personalizzato, per il quale è già assicurata l'erogazione del contributo economico previsto per il R.I.A. di inserimento.
- Sostegno all'Abitare: la progettualità mira a supportare il nucleo familiare in uno stato di precarietà abitativa con riferimento alla prima casa di abitazione, finalizzata all'inclusione sociale anche attraverso un'attività di accompagnamento. Sono inclusi ad esempio i seguenti interventi:
 - situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione, riferite ad alloggi privati;
 - situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne onorato il pagamento. Nel caso di perdita di lavoro, la causa deve essere involontaria;
 - situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, per edilizia privata (L. 431/98), che producono atto di sollecito da parte dell'amministratore o del proprietario dell'immobile;
 - sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi anche a titolo di rimborso a fronte di rendicontazione;
 - anticipo di mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali nel caso di difficoltà economica sopraggiunta improvvisamente;
 - spese per utenze, bollette insolute, spese di piccola manutenzione;
 - costruzione della rete per l'attivazione nel territorio di interventi congiunti per il sostegno all'abitare (agenzie immobiliari, Terzo Settore, cooperative, social housing o co-housing ecc...);
 - affiancamento di personale socio-educativo ad esempio per accompagnamento alla ricerca di alloggio, sostegno per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, orientamento alle politiche attive per il lavoro, formazione per la gestione del budget familiare, educazione al risparmio/educazione finanziaria, eventuale accesso a servizi specialistici nel caso di dipendenze anche dal gioco d'azzardo patologico.

Per ogni utente/nucleo familiare è previsto un contributo massimo pari a Euro 3.000,00 che può essere erogato in un'unica soluzione o a tranche mensili, nelle modalità concordate all'interno del progetto personalizzato.

- Povertà Educativa: i comuni possono scegliere fra due tipologie di interventi a sostegno della genitorialità che qui di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo:
- ludoteca; integrazioni rette (mensa, scuola ecc); gite scolastiche; centri estivi; dopo-scuola; sport; attività/laboratori culturali; spese non riconosciute dal SSN e non rientranti nei LEA; pet-therapy; mediazione culturale; sostegno didattico a distanza/ripetizioni scolastiche, dispositivi digitali e di connessioni;
- 2. sperimentazione/consolidamento di interventi ad integrazione di progettualità già in essere che possono interessare una delle seguenti aree:
 - a. Attività educative domiciliari e territoriali;
 - b. Attività educative diurne;
 - c. Attività educative di collaborazione e integrazione con la scuola

Si tratta di interventi che devono avere carattere innovativo e utilizzare la modalità del lavoro di rete. Tali attività dovranno inoltre avere una dimensione sovra comunale dato che rispondono a bisogni trasversali a più comuni.





E' possibile svolgere entrambe le tipologie di intervento a seconda della necessità del territorio.

Fondo nuove vulnerabilità

L'intervento consiste in un contributo economico che può essere integrato con i fondi emergenziali a disposizione dei Comuni. Possono essere individuate, come rimborsabili, diverse tipologie di spesa se ritenute rilevanti dai servizi sociali.

La stipula del patto/progetto personalizzato, che condiziona l'erogazione del contributo di cui sopra, può prevedere l'attivazione del beneficiario secondo le proprie possibilità/disponibilità in forme di welfare generativo, attraverso modalità di aiuto/volontariato, anche occasionali, nel proprio territorio. In tal senso è ipotizzabile l'istituzione di un Albo di Volontariato istituito presso il comune che contenga l'elenco dei beneficiari disponibili e che possa funzionare da catalizzatore di tutte le esperienze nel territorio.

L'importo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare deve corrispondere a un minimo garantito per poter permettere al nucleo familiare una condizione di vita dignitosa. I servizi sociali valutano l'attribuzione della misura tenendo conto di eventuali altri contributi per un massimale pari ad Euro 2.400 complessivi per massimo 6 mesi.

E' possibile destinare un R.I.A./S.o.A./P.E./Fondo nuove vulnerabilità anche a persone o famiglie già beneficiarie delle passate annualità previa valutazione positiva da parte del servizio sociale comunale, ferma restando la non dipendenza dal contributo straordinario assegnato.

Dando esecuzione a quanto previsto dal Piano Regionale per il contrasto alla povertà, gli enti competenti nella predisposizione dei progetti personalizzati tengono conto della complementarità del R.I.A con altre misure tra cui il Reddito di Cittadinanza (RdC) e a livello regionale con le misure quali le attività proposte dagli Empori della Solidarietà, il progetto DOM. Veneto, il progetto N.A.V.I.G.A.Re per le vittime di tratta e le politiche attive per il lavoro.

Alla luce del D.L. n. 4 del 22/01/2019 convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019 che istituisce il Reddito di Cittadinanza, le due misure non sono incompatibili ma la priorità nella selezione dei beneficiari verrà data a coloro che non ne beneficiano o che ne beneficiano in misura ridotta.

Per una maggiore armonizzazione delle misure, gli strumenti da utilizzare (es. scheda di pre-assessment e scheda progetto) possono essere quelli già utilizzati per le misure RdC in alternativa a modelli già predisposti dai comuni.



